



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DISPOSIZIONI SULLA RIDEFINIZIONE DELL'ORARIO COMPLESSIVO ANNUALE DELLE LEZIONI DELLE TERZE CLASSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI – A.S. 2011/2012

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;
- VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8, comma 4 lett. a)
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010 n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, le classi terze degli istituti professionali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 nell'anno scolastico 2011/2012 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 4, lett. a);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a) del medesimo regolamento la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 3, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso che hanno un orario annuale pari o superiore a 99, comprese le ore di presenza degli insegnanti tecnico-pratici;

VISTO il decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 62, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio 250, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali per l'a.s. 2010/2011;

VISTO il decreto interministeriale del 25 novembre 2010, n. 96, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio 251, che nell'esplicitare le motivazioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di non poter condividere le osservazioni del CNPI espresse nell'adunanza del 26 agosto 2010, ha confermato le disposizioni e le tabelle allegate al citato decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 62, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali per l'a.s. 2010/2011;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, anche per l'a.s. 2011/2012, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lett. a) alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C e delle relative quantità orarie da assoggettare a riduzione riferite alle classi quinte e confermare le riduzioni orarie e le classi di concorso delle classi terze e quarte già stabilite dal citato D.I. del 26 luglio 2010, n. 61;

VISTO il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 30 marzo 2011, con il quale il citato consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di seguito si riassumono: - a) riduzione delle ore di insegnamento non adeguatamente bilanciate tra le diverse classi di concorso non assicurano la necessaria efficacia dei piani di studio e penalizzano la materia ad indirizzo professionale; -b) non rispetto delle competenze del collegio dei docenti in ordine alla individuazione delle ore da ridurre in presenza di classi di concorso con più insegnamenti; - c) il DPR n. 88/2010 dispone solo la rideterminazione dei quadri orari degli istituti sulla base di 32 ore settimanali e pertanto la riduzione anche le ore di presenza degli insegnanti tecnico pratici (tabella "C") in caso di corrispondente riduzione di ore della tabella "A" va oltre il petitum; - d) le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali sono state affidate, anche per l'a.s. 2011/2012, alle istituzioni scolastiche senza il supporto di criteri generali e di una griglia di indicatori da poter utilizzare;

RITENUTO di poter accogliere l'osservazioni di cui al punto b) e di cui al punto d) limitatamente alla parte relativa alla individuazione di criteri generali da adottare da parte delle scuole per le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali;

RITENUTO, di contro, di non poter accogliere le osservazioni formulate dal predetto Consiglio con riferimento ai punti a), c) e d) limitatamente all'affidamento alle istituzioni scolastiche delle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

riduzioni orarie da apportare ai percorsi maxisperimentali, per le ragioni di seguito esplicitate: a) adeguato bilanciamento tra i carichi orari delle diverse classi di concorso: I criteri adottati per declinare le riduzioni orarie tra le classi di concorso, sono quelli fissati dall'art. 8, comma 2, lett. a) DPR n. 88/2010, e puntualmente adottati dall'Amministrazione unicamente sulle classi di concorso con il maggior numero di ore di lezioni settimanali, ed evitando di apportare riduzioni alle classi di concorso con orario settimanale di sole 3 ore di lezioni: di conseguenza, le materie professionalizzanti, con orario più consistente (soprattutto nei trienni) hanno subito riduzioni orarie più consistenti; c) riduzione oltre la previsione normativa delle ore settimanali di lezione della tabella "C": la riduzione delle classi di concorso della tabella "C" è stata operata intervenendo sull'orario settimanale della compresenza in corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle corrispondenti classi di concorso della tabella "A". Non era infatti possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in costanza di riduzione delle classi di concorso della tabella "A" in quanto il docente sarebbe rimasto a disposizione e non impegnato in attività di insegnamento con la classe; d) riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali lasciati alle scuole: l'ammontare delle riduzioni riferite alle maxisperimentazioni è stato affidato alla competenza delle istituzioni scolastiche interessate, essendo queste le sole in grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere. Gli organici degli istituti maxisperimentali sono sempre stati determinati direttamente dalle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si è ritenuto di lasciare alle medesime l'onere di individuare le soluzioni più idonee, e più coerenti con le previsioni del POF, approvato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto.

DECRETA

Art. 1. Per i motivi riportati in premessa, nell'allegata tabella "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano, per ogni indirizzo di studio ordinamentale e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2011/2012, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi terze, quarte e quinte. A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le quantità orarie ridotte. Con riferimento alle classi di concorso con più insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con il POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferiore a 2 ore settimanali.

Art. 2. L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l'invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'offerta formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi può trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilità e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall'autonomia scolastica e/o dalla disponibilità di eventuali risorse aggiuntive.

Art. 3. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche viene determinata utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni.

Art. 4. Qualora dall'applicazione dell'intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore eccedente l'obiettivo di contenimento previsto dall'art. 64 della legge 133 del 2008 per l'anno



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

scolastico 2011/2012, il competente direttore regionale, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche, interessate provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali.

Art. 5. Le cattedre continuano ad essere costituite secondo la normale procedura, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra a 18 ore può essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
MARIATELLA GELMINI

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
GIULIO TREMONTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTI PROFESSIONALI – RIDUZIONE A 32 ORE DELLE CLASSI 3[^]

N.B. ACCANTO AD OGNI CLASSE DI CONCORSO SONO INDICATE LE QUANTITA' ORARIE RIDOTTE- (es. 50/A-1 = la CL: 50/A subisce una riduzione di 1 ora) -

IN CODA AD OGNI TERZA CLASSE INTERESSATA ALLA RIDUZIONE VIENE RIPORATO IL MONTE ORE CURRICULARE (ORARIO SETTIMANALE DEGLI ALUNNI) E IL MONTE ORE COMPLESSIVO (IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI O DELLA CLASSE) E INDICATO IL TOTALE DELLE RIDUZIONI

RR96 – MASSOFISIOTERAPISTA
C440-1; CURR. DA 33 A 32;

RRU2 – MONOENNIO “CHIMICO E BIOLOGICO”
A013-1; A060-1; C240-2; C350-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 56 A 50;

RRU1 – MONOENNIO “OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO”
A007-2; CURR. DA 34 A 32;

RRTM – ADDETTO SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE D'ALBERGO – ANRH010003
A046-3; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;

RRMB – ODONTOTECNICOI - NUOVO ORDINAMENTO
A013-1; C130-1; CURR. DA 34 A 32;

RRMA – OTTICO I – NUOVO ORDINAMENTO
A038-1; C200-1; CURR. DA 34 A 32;

RRJR – MONOENNIO OPERATORE DELL'IND. DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO
A027-1; C370-3; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRJQ – MONOENNIO OPERATORE DELL' INDUSTRIA DOLCIARIA
A057 – 1; C/500-1; C240-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 39 A 35;

RRJP – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA
A013- 1; A057 -1; C240-2 CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 39 A 33;

RRJN – MONOENNIO OPERATORE DI LIUTERIA
C250-4; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 56 A 52;

RRJM – MONOENNIO ORAFO
A010-1; A020-1; C330-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 32;

RREI – MONOENNIO OPERATORE EDILE
A016-1; C430-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 39 A 36;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RRD6 – MONOENNIO OPERATORE ELETTRONICA INDUSTRIALE
A034-1; C260-3; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRD5 – MONOENNIO OPERATORE ELETTRICO
A035-1; C270-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 40;

RRD4 – MONOENNIO OPERATORE AGRO-INDUSTRIALE
A058-1; A060-1; C050-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 44 A 40;

RRDS – MONOENNIO OPERATORE AGRITURISMO
A017-1; A058-1; C050-1; C520-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDM – MONOENNIO OPERATORE PER TELECOMUNICAZIONI
A034-2; C260-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDJ – MONOENNIO OPERATORE AGROAMBIENTALE
A058-2; C050-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDG – MONOENNIO OPERATORE TERMICO
A020-2; C320-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDB – MONOENNIO OPERATORE MECCANICO
A020-2; C320-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDA – MONOENNIO MECCANICO NAVALE
A020-2; C320-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

RRCQ – MONOENNIO PADRONE MARITTIMO
A056-2; C180-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

RRB0 – PADRONE MARITTIMO PER IL TRAFFICO E LA PESCA
A050-1; A056-1; C180-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 44 A 40;

RRBY – MONOENNIO OPERATORE DELLA MODA
A024-1; C070-1; CURR. DA 34 A 32;

RRBX – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI CUCINA
C500-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRBV – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI SALA-BAR
C510-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRBU – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI SEGRETERIA
C520-2; CURR. DA 34 A 32;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RRBT – MONOENNIO OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
A017-1; A046-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRBP – MONOENNIO OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
A036-1; C450-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 40 A 37;

RRA3 – MODELLISTA FORMATORE
A027-1; C120-2; C400-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 45 A 41;

RRAY – MONOENNIO OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
A017-1; A076-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRAX – MONOENNIO CENTRALINISTA TELEFONICO
A017-1; A076-1; C190-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;

RRAT – MONOENNIO OPERATORE DELL'ARTIGIANATO DEL MARMO
A022-1; C420-1; CURR. DA 34 A 32;

RRAN – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA DEL MARMO
A018-2; C410-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRAM – MONOENNIO OPERATORE PER L'INDUSTRIA GRAFICA
A007-1; A069-1; C380-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

RRAK – MONOENNIO OPERATORE DELLE LAVORAZIONI CERAMICHE
A027-2; C060-1; C400-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 50 A 46;

RRAJ – MONOENNIO OPERATORE DELLE INDUSTRIE CERAMICHE
A013-2; C160-1; C240-1; C400-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 56 A 50;

RRAG – MONOENNIO OPERATORE DEL MARE
A020-1; A056-1; C180-1; C320-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRAE – MONOENNIO FOTOGRAFICO
A065-1; C490-3; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRAD – MONOENNIO OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
A044-1; C300-1; C480-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 40 A 37;